

## **Istruzioni per l'inoltro delle istanze di concessione (art. 9 L.91/92) e conferimento (art. 5 L. 91/92) della Cittadinanza italiana**

Dal 18 maggio 2015 è operativa la procedura - messa a punto dal dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione-Direzione Centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze - per l'invio telematico della domanda di conferimento della cittadinanza italiana, che è **mezzo esclusivo** per l'inoltro. Dal **18 giugno 2015 non si possono più accogliere istanze in formato cartaceo**.

### **Cosa deve fare il cittadino straniero**

Il richiedente compilerà la domanda, registrandosi sul portale denominato Portale Servizi - Ali Cittadinanza (interno.it) con le credenziali d'accesso SPID, oppure tramite applicazione IO, **dotandosi di indirizzo PEC personale**, allegando le **scansioni integrali** (eseguite con scanner e non con fotocamera, **ogni foglio, fronte-retro, in formato PDF fogli multipli, in bianco&nero**) degli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale, legalizzati/apostillati e tradotti a termini di legge), del documento di identità italiano e di ogni altro documento di cui agli elenchi qui di seguito.

**A partire dal 25 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo di 16€ nonché del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale, contestualmente alla presentazione della domanda. In ogni caso, e fino a modifica ministeriale, si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento.**

Dal **31 gennaio 2019** si accede al Portale Servizi - Ali Cittadinanza (interno.it), oppure all'applicazione IO, **unicamente mediante credenziali SPID**.

A decorrere dal **4 dicembre 2018** è necessario **possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana** (livello B1 del QCER), pena la dichiarazione d'inammissibilità (successiva al preavviso ai sensi dell'art 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i.) dell'istanza, ovvero il **rifiuto diretto** in fase di primo controllo dell'istanza ancora priva di codice di assegnazione K10.

Dal **1/9/2020** è obbligatorio per i richiedenti residenti in Italia accedere con SPID al portale di gestione delle domande di cittadinanza. I disguidi tecnici si potranno risolvere unicamente contattando l'*helpdesk* del portale ministeriale e **non** la Prefettura di riferimento.

Dal **1° febbraio 2024**, le notifiche dei decreti di concessione/conferimento della cittadinanza italiana saranno effettuate **esclusivamente** tramite piattaforma PA, attraverso credenziali SPID. Le istruzioni per la notifica appariranno sullo schermo del dispositivo utilizzato per accedere con SPID, ovvero sul sito <https://notifichedigitali.pagopa.it/cittadini> .

### **Introduzione**

La cittadinanza italiana si basa sul principio *juris sanguinis* ('del diritto di sangue'), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di **determinati requisiti**.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione in capo al Ministero dell'Interno/UTG (per i residenti all'Estero occorre rivolgersi ai Consolati italiani):

1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.)
2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.)

*Ogni altra tipologia (riconoscimenti, riacquisti, estensioni, stranieri nati in Italia neo maggiorenni) è di competenza del Comune italiano presso cui il discendente di avo italiano ovvero l'ex cittadino italiano rientrato ha deciso di fissare la residenza.*

Dirigente dell'Area IV: **Dr Maria Antonietta Cava**  
**Area IV – Cittadinanza**

**Responsabile dell'istruttoria:** dr M. Cristina Borrelli

Essendo totalmente telematica, la procedura **non** contempla l'esistenza di uno sportello al pubblico. Tuttavia, solo **per esigenze estremamente particolari**, l'Ufficio Cittadinanza potrà convocare, ovvero concordare un incontro con il richiedente.

**Ubicazione dell'Ufficio:** Piano terra - Corso Vittorio Emanuele II, 4  
Eventuale sede di ricevimento: URP nell'atrio del Palazzo di Governo  
**PEC dell'ufficio:** [protocollo.prefav@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefav@pec.interno.it)

**Telefono:** [08257981](tel:08257981)

## 1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

**Chi può fare la richiesta:**

Lo straniero (comunitario o non comunitario) coniugato con un cittadino/a italiano/a e **residente legalmente in Italia da almeno due anni** dalla data della registrazione del matrimonio in un Comune italiano, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (vedovanza o divorzio) e **non sussista separazione legale**. In caso di presenza di figli della coppia, i tempi di residenza dopo la data del matrimonio registrato si dimezzano.

**Cosa fare:**

La domanda di cittadinanza va inserita nel portale ministeriale dedicato, al seguente indirizzo elettronico [Portale Servizi - Ali Cittadinanza \(interno.it\)](http://Portale Servizi - Ali Cittadinanza (interno.it)) tramite accesso dello **SPID** (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), le cui modalità di registrazione sono presenti su [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it), (nonché selezionando il pulsante “Non hai SPID?”) sempre sul portale del Ministero dell'Interno. Sulla *home page* del Portale Servizi, inoltre, sono presenti tutti gli avvisi e gli aggiornamenti ministeriali inerenti modalità e funzionalità della procedura telematica.

(Anche lo straniero coniuge di italiano/a vivente - entrambi residenti all'estero - può presentare domanda, dopo **tre** anni di matrimonio, ovvero 18 mesi in presenza di figli della coppia, con le stesse modalità, tuttavia verrà presa in carico dall'**Autorità consolare competente territorialmente**.)

## Documentazione richiesta

Alla domanda devono essere allegate le **scansioni integrali unicamente** in formato **PDF** fogli multipli in bianco&nero (non jpg, tiff, bmp, png), facciata per facciata (anche quelle vuote/bianche), dei seguenti documenti, eseguite con scanner (non fotografate):

1. **estratto dell'atto di nascita completo** di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato/apostillato secondo le convenzioni internazionali, ovvero redatto ai sensi della Convenzione di Vienna;
2. **certificato penale** del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato/apostillato, secondo le convenzioni internazionali, ovvero comunitarie. Si precisa che tale documento ha sempre validità di sei mesi dalla data di rilascio (non dalla data di legalizzazione/apostille né di traduzione);
3. **Carta d'identità italiana;**
4. **Certificato di matrimonio estero legalizzato/apostillato e asseverato nella traduzione, ovvero redatto ai sensi della Convenzione di Vienna**, oppure attestato consolare legalizzato di concordanza anagrafico-geografica in caso di cambio cognome (per coniugati) o discordanze (da caricare assieme al certificato di nascita nell'alloggiamento 'certificato di nascita');
5. **Fotocopia del solo frontespizio del passaporto estero in corso di validità** (da caricare nell'alloggiamento 'documento d'identità estero');
6. **Titolo di soggiorno in corso di validità** (PSE-CE o PSE-UE, ovvero aggiornato Attestato di regolarità di soggiorno per Cittadini UE rilasciato dal Comune di residenza, da caricare nell'alloggiamento 'titolo di soggiorno');
7. **Pagamento del contributo di euro 250=**, previsto dalla legge n. 94/2009 e dall'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, **da effettuarsi contestualmente all'inserimento dell'istanza, sulla piattaforma ministeriale;**
8. **Marca da bollo telematica da € 16,00=**, da pagare contestualmente all'inserimento dell'istanza, sulla piattaforma ministeriale;
9. **Attestazione del possesso** – per le istanze pervenute **dopo il 4/12/2018 per i soli titolari di permesso di soggiorno per familiari UE ovvero di Attestazione di regolarità di soggiorno rilasciata dal Comune di residenza** - ai sensi del DL 5/10/2018 n. 113, del requisito della conoscenza della lingua italiana (livello B1 del QCER), mediante:
  - possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto italiano di istruzione pubblica (autocertificazione con estremi dell'atto) o istituto paritario (con copia autenticata del titolo) in Italia o all'Estero (riconosciuti MdI, MUR o MAECI), ovvero
  - con una certificazione di conoscenza dell'Italiano di livello B1 rilasciata da uno dei quattro Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri-PLIDA, Università per Stranieri Dante Alighieri), ovvero
  - certificazione autentica da parte di Enti preposti, ovvero della rete nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti convenzionati con gli atenei citati (rintracciabili su siti MdI, MUR e MAECI), ovvero
  - sottoscrizione dell'accordo d'integrazione di cui all'art. 4-bis del Dlgs 286/1998 e al DPR n. 179/2011, attraverso **precisa indicazione degli estremi della sottoscrizione in corso di validità biennale, e/o del titolo di soggiorno (di tipo CE o UE. Il permesso 'motivi familiari' non è sostitutivo valido)** per lungo soggiornanti, in

**corso di validità.** Si precisa che il *certificato di regolarità di soggiorno* rilasciato ai cittadini UE **non sostituisce l'attestazione linguistica.**

### **NOTA BENE**

- **I rifugiati politici** in luogo della documentazione richiesta, potranno produrre **dichiarazioni giurate sostitutive dell'atto di notorietà**/dichiarazioni in libera giurisdizione presso i Tribunali italiani per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia integrale dell'attestato/decreto dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
- I cittadini ucraini temporaneamente sono autorizzati ad avvalersi di quanto contenuto nel DPCM 28/3/2022, ovvero sia di porporre la consegna dei documenti esteri apostillati e tradotti.
- **I dati anagrafici sul portale vanno inseriti secondo le risultanze del certificato di nascita estero, non secondo i documenti formati in Italia. Si raccomanda l'inserimento esatto dei nomi e dei luoghi, così come riportati sul certificato di nascita estero.** (Si prega di utilizzare le **maiuscole**, non le lettere minuscole.)
- **Qualora vi siano discordanze anagrafiche e/o toponomastiche estere** (es: cognome da nubile/celibe diverso da cognome attuale, ovvero luogo di nascita discordante tra i certificati esteri), l'interessato dovrà necessariamente produrre – a seconda del caso - **il certificato di matrimonio estero legalizzato/apostillato** (oppure redatto con le specifiche della Convenzione di Vienna) e **tradotto**, ovvero attestato **consolare di concordanza anagrafico-geografica** legalizzato in bollo.
- **I dati inseriti nell'istanza devono corrispondere innanzitutto al certificato di nascita estero** e questi devono coincidere con i dati contenuti nel passaporto estero, nella carta d'identità italiana, nonché nel permesso di soggiorno. Qualora ciò non fosse, l'interessato dovrà provvedere ad **allineare i dati con il contenuto del certificato di nascita (ovvero dell'attestato consolare di concordanza anagrafico-geografica)**.
- Si ricorda, infine, che il **patronimico** (laddove presente) **diventa** – secondo l'ordinamento italiano - **un secondo nome proprio**. La possibilità di rimuovere il **patronimico** dal “nome di origine” del decreto di cittadinanza italiana è subordinata alla condizione dell'espressa **annotazione di tale modifica già nell'atto di nascita/matrimonio o dell'attestato consolare straniero**.

Dopo l'inserimento *on line*, il richiedente **dovrà attendere comunicazioni via PEC, ovvero sul portale di registrazione**, da parte della Prefettura, in merito all'inoltro/consegna di eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessarie.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Prefetto, viene notificato all'interessato dalla Prefettura - UTG di competenza, in modalità telematica tramite la piattaforma PagoPA/SEND (<https://notifichedigitali.pagopa.it/cittadini>), solo e soltanto se permangono i requisiti di legge (anagrafici, coniugali e giudiziari). Lo straniero, entro 6 (sei) mesi dalla data di notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

## **2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992).**

**Chi può fare la richiesta:**

- Lo straniero **non comunitario** che risiede legalmente da almeno **dieci anni** nel territorio italiano, percettore di un **reddito** soggetto a parametrata tassazione IRPEF\*;
- Il **cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea** se risiede legalmente da almeno **quattro anni** nel territorio italiano, percettore di un **reddito** soggetto a parametrata tassazione IRPEF\*;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano, percettore di un **reddito** soggetto a parametrata tassazione IRPEF\*;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita (e non siano più cittadini italiani), o che è nato nel territorio della Repubblica (non avendo potuto usufruire dell'acquisizione ai diciott'anni) e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni, percettore di un **reddito** soggetto a parametrata tassazione IRPEF\*;
- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da **almeno 5 anni successivamente all'adozione** (occorre allegare la sentenza di adozione), percettore di un **reddito** soggetto a parametrata tassazione IRPEF\*;
- Il maggiorenne straniero legalmente residente in Italia da almeno **5 anni computati dal giorno successivo al giuramento del genitore naturalizzato italiano**, percettore di un **reddito** soggetto a parametrata tassazione IRPEF\*. Si precisa che l'abbreviazione dei termini ex lett. b) scatta per filiazione legittima da straniero **che abbia acquistato la cittadinanza da almeno cinque anni, con successivi cinque anni di residenza da parte del richiedente**;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano, percettore di un **reddito** soggetto a parametrata tassazione IRPEF\*.

*\*Il reddito personale, ovvero familiare (per familiari s'intendono gli individui come identificati dall'art. 433 del CC), **imponibile IRPEF** non deve risultare inferiore a **8263 euro** in capo al richiedente, aumentato a **11362 euro** se coniugato, cui si sommano **516 euro** per ogni altro familiare presente nello stesso stato di famiglia (cfr: art. 3 DL 382/89; L 8/1990, art. 2 comma 15 L 549/1995; circ. min. n. K.61.1 del 5/1/2007).*

### **Cosa fare:**

La domanda di cittadinanza va inserita nel portale ministeriale dedicato, al seguente indirizzo elettronico [Portale Servizi - Ali Cittadinanza \(interno.it\)](http://Portale_Servizi_-_Ali_Cittadinanza_(interno.it)) tramite accesso dello **SPID** (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), le cui modalità di registrazione sono presenti su [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it), (nonché selezionando il pulsante “Non hai SPID?”) sempre sul portale del Ministero dell'Interno. Sulla *home page* del Portale Servizi, inoltre, sono presenti tutti gli avvisi e gli aggiornamenti ministeriali inerenti modalità e funzionalità della procedura telematica.

### **Documentazione richiesta**

Alla domanda devono essere allegate le **scansioni integrali unicamente** in formato **PDF** fogli multipli in bianco&nero (non jpg, tiff, bmp, png), facciata per facciata (anche quelle vuote/bianche) dei seguenti documenti, eseguite con scanner (non fotografati):

1. **estratto dell'atto di nascita completo** di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato/apostillato secondo le convenzioni internazionali, ovvero redatto ai sensi della Convenzione di Vienna;
2. **certificato penale** del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato/apostillato, secondo le convenzioni internazionali, ovvero comunitarie. Si precisa che tale documento ha sempre validità di sei mesi dalla data di rilascio (non dalla data di legalizzazione né di traduzione);

3. **Carta d'identità italiana;**
4. **Fotocopia del solo frontespizio del passaporto estero in corso di validità** (da caricare nell'alloggiamento 'documento d'identità estero');
5. **Titolo di soggiorno in corso di validità** (PSE-CE oppure PSE-UE, ovvero attualizzato Attestato di regolarità di soggiorno per Cittadini UE, da caricare nell'alloggiamento 'titolo di soggiorno');
6. **Certificato di matrimonio estero legalizzato/apostillato e asseverato nella traduzione**, ovvero redatto ai sensi della Convenzione di Vienna, oppure **attestato consolare legalizzato** di concordanza anagrafico-geografica, in caso di cambio cognome (per coniugati) o discordanze (da caricare assieme al certificato di nascita nell'alloggiamento 'certificato di nascita');
7. **Copie delle dichiarazioni dei redditi (personali e/o famigliari), ovvero modelli CU/101, degli ultimi tre anni solari (da caricare nell'alloggiamento 'documento generico');** \*\*
8. **Pagamento del contributo di euro 250=**, previsto dalla legge n. 94/2009 e dall'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, **da effettuarsi contestualmente all'inserimento dell'istanza, sulla piattaforma ministeriale;**
9. **Marca da bollo telematica da € 16,00=**, **da effettuarsi contestualmente all'inserimento dell'istanza, sulla piattaforma ministeriale;**
10. **Attestazione del possesso** – per le istanze pervenute **dopo il 4/12/2018 e per i soli titolari di permesso di soggiorno quale familiare di cittadino UE ovvero di Attestazione di regolarità di soggiorno rilasciata dal Comune di residenza** - ai sensi del DL 5/10/2018 n. 113, del requisito della **conoscenza della lingua italiana (livello B1 del QCER)**, mediante:
  - possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto italiano di istruzione pubblica (autocertificazione con estremi dell'atto) o istituto paritario (con copia autenticata del titolo) in Italia o all'Estero (riconosciuti MdI, MUR o MAECI), ovvero
  - con una certificazione di conoscenza dell'Italiano di livello B1 rilasciata da uno dei quattro Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri-PLIDA, Università per Stranieri Dante Alighieri), ovvero
  - certificazione autentica da parte di Enti preposti, ovvero della rete nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti convenzionati (rintracciabili su siti MIUR e MAECI) con gli atenei citati, ovvero
  - sottoscrizione dell'accordo d'integrazione di cui all'art. 4-bis del Dlgs 286/1998 e al DPR n. 179/2011, attraverso **precisa indicazione degli estremi della sottoscrizione** in corso di validità biennale, e/o del titolo di **soggiorno (di tipo CE/UE. Non sono validi i permessi cartacei per 'motivi famigliari') per lungo soggiornanti in corso di validità**. Si precisa che il certificato di regolarità di soggiorno rilasciato ai cittadini UE **non sostituisce l'attestazione linguistica**.

### **NOTA BENE**

- I rifugiati politici in luogo della documentazione richiesta, potranno produrre dichiarazioni giurate sostitutive dell'atto di notorietà/dichiarazioni in libera giurisdizione presso i Tribunali italiani per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia integrale dell'attestato/decreto dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.

- I cittadini ucraini sono **temporaneamente** autorizzati ad avvalersi di quanto contenuto nel DPCM 28/3/2022, ovverosia di posporre la consegna dei documenti esteri apostillati e tradotti.
- I dati anagrafici sul portale vanno inseriti **secondo le risultanze del certificato di nascita estero**, non secondo i documenti formati in Italia. Si raccomanda l'inserimento esatto dei nomi e dei luoghi, così come riportati sul certificato di nascita estero. (Si prega di **utilizzare le maiuscole, non le lettere minuscole.**)
- Qualora vi siano discordanze anagrafiche e/o toponomastiche estere (es: cognome da nubile/celibe diverso da cognome attuale, ovvero luogo di nascita discordante tra i certificati esteri), l'interessato dovrà necessariamente produrre – a seconda del caso - il certificato di matrimonio estero legalizzato/apostillato (oppure redatto con le specifiche della Convenzione di Vienna) e tradotto, ovvero attestato consolare di concordanza anagrafico-geografica legalizzato in bollo.
- I dati inseriti nell'istanza devono corrispondere innanzitutto al certificato di nascita estero e questi devono coincidere con i dati contenuti nel passaporto estero, nella carta d'identità italiana, nonché nel permesso di soggiorno. Qualora ciò non fosse, l'interessato dovrà provvedere ad allineare i dati con il contenuto del certificato di nascita (ovvero dell'attestato consolare di concordanza anagrafico-geografica).
- Si ricorda, infine, che il patronimico (laddove presente) diventa – secondo l'ordinamento italiano - un secondo nome proprio. La possibilità di rimuovere il patronimico dal “nome di origine” del decreto di cittadinanza italiana è subordinata alla condizione dell'espressa annotazione di tale modifica già nell'atto di nascita/matrimonio o dell'attestato consolare straniero.

Dopo l'inserimento *on line*, il richiedente **dovrà attendere comunicazioni via PEC, ovvero sul portale di registrazione**, da parte della Prefettura, in merito all'inoltro/consegna di eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessarie.

Se l'istruttoria e la valutazione si concludono con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana, a firma digitale del Presidente della Repubblica, viene notificato (qualora permangano tutti i requisiti di legge, compreso quello **redditale** - negli anni di attesa della definizione della pratica) in modalità telematica, mediante piattaforma PagoPA/SEND (<https://notifichedigitali.pagopa.it/cittadini>), seguendo le istruzioni che appariranno sullo schermo.

L'interessato **entro 6 (sei) mesi dalla notifica** deve **prestare giuramento** presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

#### ***Per tutte le tipologie di richiedenti:***

Per le richieste di cittadinanza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, **NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero**, pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza. Parimenti, **ogni variazione di residenza deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura, tramite PEC.**

Ogni comunicazione ufficiale tra il/la richiedente e l'Ufficio Cittadinanza della Prefettura avverrà **unicamente in formato elettronico** (messaggistica del portale ministeriale ALI e/o contemporaneamente PEC indicata nell'istanza).

**Per richieste e chiarimenti, si prega di contattare telefonicamente o via e-mail gli Uffici e di non pervenire autonomamente se non espressamente invitati tramite PEC.**

## **Le comunicazioni tramite PEC e/o portale CIVES e/o portale PagoPA/SEND hanno valore di notifica.**

S'invitano, pertanto, gli interessati a **controllare con frequenza i canali telematici aperti**, comprese le cartelle di 'spam' e 'posta indesiderata', in cui potrebbero finire le comunicazioni da indirizzi non salvati nelle personali rubriche dei destinatari.

I soli richiedenti di cittadinanza ucraina, dal 24 febbraio 2022, sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale [*e, laddove necessario, del certificato di matrimonio*] dello Stato di origine, sino a cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza. Al tal fine, devono allegare dichiarazione di volersi avvalere del previsto esonero di cui al DPCM del 28/3/2022, allegando tale dichiarazione negli *slot* dedicati sia all'atto di nascita (e matrimonio) che al certificato penale.

### **Riferimenti normativi:**

- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza)
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di esecuzione della legge)
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1, commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo economico per le domande di cittadinanza)
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15), che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza)
- Direttiva del ministro dell'interno 7 marzo 2012, che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio
- Artt. 9 e 14 del DL 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1/12/2018 n. 132, che ha innalzato l'importo del contributo e re-introdotto il requisito della conoscenza della lingua italiana
- DPCM 28/3/2022, sulle "Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso."

### **ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 250 EURO**

La legge 15 luglio 2009, n. 94, modificata dall'art. 14 del DL 4 ottobre 2018, n. 113, ha introdotto un contributo di **250 (duecentocinquanta)** euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.

A partire dal 20 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Si **potranno utilizzare in alternativa e fino a decisione ministeriale contraria le altre ordinarie modalità di pagamento**, ovvero sia un bollettino di conto corrente postale, pagabile



presso tutti gli uffici postali. Qualora il bollettino non fosse disponibile, si potrà utilizzare un normale modello denominato "ch 8 ter" (a tre sezioni), indicando i dati qui di seguito (oltre a quelli dell'interessato al procedimento di cittadinanza). Il versamento può essere eseguito presso tutti gli sportelli Lottomatica e i punti ITB (presso le tabaccherie), muniti di tessera sanitaria. Si faccia attenzione ad indicare nei campi ESEGUITO DA e RESIDENTE IN i dati dell'interessato al procedimento di cittadinanza, indipendentemente da chi esegue materialmente il pagamento del bollettino.

## **NUMERO CONTO CORRENTE POSTALE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 250 EURO IN ALTERNATIVA AL PAGAMENTO TELEMATICO**

**809020**

intestato a Ministero dell'Interno - DLCI  
Causale: contributo CITTADINANZA

### **SOLLECITI**

Ogni informazione circa lo stato delle pratiche può essere richiesto anche ai seguenti recapiti ministeriali, chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

3346909996 lunedì

0646539955 mercoledì

3316536673 venerdì

Eventuali solleciti riferiti a pratiche di cittadinanza per **residenza**, per le quali siano decorsi i **termini di legge (24 o 36 mesi)** dalla presentazione, sommati a eventuali periodi richiesti per integrazioni documentali o risoluzioni di pendenza giudiziarie, **ciò anche per le pratiche presentate prima del 5 ottobre 2018)** dovranno essere indirizzati **esclusivamente al seguente ufficio** (tramite Raccomandata A.R. o a mezzo fax al n. 0646529614):

*Ministero dell'interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze Area IV - Cittadinanza Via Cavour, 6 00184 – Roma*

### **NOTIFICHE DIGITALI**

Il 1° febbraio è operativo il sistema di notifica digitale dei decreti di conferimento/concessione della Cittadinanza italiana, attraverso la piattaforma SEND/PND-PagoPA/IO: <https://notifichedigitali.pagopa.it/cittadini> . Il richiedente la cittadinanza – tramite credenziali SPID e indirizzo PEC – dovrà seguire le istruzioni contenute nell'avviso che apparirà sull'applicazione PagoPA, con l'avvertenza di prestare il giuramento di rito presso il Comune di residenza **entro 120 giorni dalla data di perfezionamento della notifica digitale, pena la decadenza dell'atto.**

### **RIMBORSI**

Coloro che hanno pagato il contributo (mediante ccp 809020, bonifico o Lottomatica) per i quali non è stato attivato alcun procedimento amministrativo (ai quali, cioè, non è stato ancora assegnato alcun codice K10 o K10/C), ovvero che non hanno più intenzione di chiedere la cittadinanza italiana (senza essersi registrati sul portale), possono fare istanza per il rimborso delle somme versate compilando **in ogni sua parte** il modulo scaricabile al *link* dedicato sulla pagina della Prefettura, autografato in originale, corredato di fotocopia della carta d'identità, dell'originale dell'attestazione di versamento e della copia del permesso di soggiorno. L'istanza di rimborso originale – corredata degli allegati citati - andrà spedita alla Prefettura, mediante plico di posta fisica ordinaria con Raccomandata A/R.

Qualora l'IBAN per il riaccredito della somma non sia intestato all'interessato/a, occorre compilare i campi del citato modulo relativi ai dati bancari con le generalità dell'intestatario, allegando copia del documento d'identità di questi.

Si sottolinea che **non sono ammissibili** al rimborso i richiedenti per i quali il procedimento sia stato attivato (con comunicazione del codice K10) cui ha fatto seguito rinuncia, ovvero concluso con decretazione di inammissibilità/diniego/reiezione.